



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DELIBERA del COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE n.94 del 30 giugno 2011

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'informazione sull'attività dell'Ente e delle pubblicazioni sull'Albo Pretorio on-line.

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

Il Commissario Straordinario Regionale
f.to Dott. Raniero De Filippis

UFFICIO PROPONENTE : Direzione Amministrativa

Firma f.to Dott. Stefano Felicioni data 14/04/2011

Estensore dell'atto: Dott.ssa Antonietta Antenucci

Visto per l'istruttoria dell'atto:

Firma f.to Dott.ssa Antonietta Antenucci data 14/04/2011

Parere favorevole del Direttore Amministrativo per la regolarità amministrativa, contabile e per la legittimità dell'atto;

Firma f.to Dott. Stefano Felicioni data 14/04/2011



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

Con l'assistenza del Segretario Generale,

PREMESSO che

- l'art.10 del D. Lgs 267/2000 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” –

Dispone:

“1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione ... che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi: individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domante, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni”.

- Il D. Lgs. n.82/2005 – “Codice dell'Amministrazione Digitale” – dispone:

- art. 2 – comma 1 – *“lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasformazione, la comunicazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale, si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*

- art. 50 – comma 1 – *“I dati delle Pubbliche Amministrazioni, sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della consultazione che ne consentono la fruizione e la riutilizzo, alle condizioni fissate da parte di altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati, restano salvi i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, le norme in materia di dati personali”*

ATTESO che l'Istituto Romano di San Michele dispone di un sito internet, www.irsm.it nel quale sono pubblicati atti, delibere, provvedimenti e informazioni sull'attività dell'Ente;

CONSIDERATO che

- il diritto all'informazione ai documenti amministrativi consistente nella diffusione di dati a soggetti indeterminati è distinto dal diritto di accesso subordinato alla verifica di un interesse diretto;

- l'art.32 della legge n.69/2009 – “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione amministrativa (...)” stabilisce *“ Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazione e degli enti pubblici obbligati”;*

RITENUTA la necessità di istituire un Regolamento che disciplini l'attività di informazione sull'attività dell'Ente e delle pubblicazioni sull'Albo Pretorio on-line;

VISTA la legge 241/1990 e in particolare gli artt. 22 e seguenti in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



VISTO il D. Lgs. n.196/2003 sul Codice in materia di protezione dei dati personali;

ESAMINATE le linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali; in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione;

SU proposta del Direttore Amministrativo;

VISTO il nullaosta del Direttore Amministrativo sulla regolarità amministrativa e sulla legittimità dell'atto;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge n.69 del 18 giugno 2009;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n° 207;

DELIBERA:

per quanto in premessa specificato, parte integrante della presente delibera

- 1) di adottare il Regolamento per la disciplina dell'informazione sull'attività dell'Ente e delle pubblicazioni sull'Albo Pretorio on-line che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio per la necessaria istruttoria finalizzata al controllo preventivo di legittimità;
- 3) di attribuire alla presente delibera l'immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE
f.to Dott. Raniero De Filippis

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 30 giugno 2011.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Stefano Felicioni